

costoro nell' Anno di Cristo 820. diedero questo spettacolo al Popolo Franzese . Descritto si vede dal Poeta il campo di battaglia. Vi assisteva una gran frotta de' famigli di Corte, acciocchè vedendo cadere l'un di essi ferito , accorressero per trarlo vivo dalle mani del Vincitore .

*Ut si quis socium gladio percusserit , illi  
More pio eripiant ; mortis ab ore trahant .*

Poi seguitavano ( il che merita ben d' essere osservato ) coloro , che portavano la Bara , per collocarvi colui , che per le ferite restasse estinto .

*Mox Gundoaldus adest , feretrum de more paratum  
Ducere postque jubet , ut fuerat solius .*

In alcuni Luoghi della Germania , donde non s'è potuto finora svelere l' infame licenza del Duello , mi vien detto , che dura tuttavia l' usanza di portare il Cataletto al campo della zuffa , per dar tosto sepoltura all' ucciso . Dato poscia dall' Imperadore il segno della battaglia , vennero alle mani i due avversarj

*Arte nova , Francis antea nota minus :*

Parole , che indicano di nuovo , non essersi praticato da' Franchi il fare a cavallo quegli abbattimenti , e ch' essi si servivano di altre armi . Diedesi principio colle lance alle offese ; poi si venne alla spada . Ferito finalmente Bera cadde a terra ; confessò il delitto ; e da i famigli del Re gli fu salvata la vita . Così Ermoldo . Ben più discretamente procederono i Franchi ne' loro Duelli ; perciocche per lo più , secondo che comandava la Legge , si battevano solamente coll' usar per armi lo Scudo e un Bastone . Nella Legge Longobardica 66. di Carlo Magno abbiamo : *Melius visum est , ut in campo cum Fustibus pariter contendant , quam per iurium perpetretur .* Così nella Legge 3. di Lodovico Pio : *Eligantur duo ex ipsis , idest ex utraque parte unus , qui cum Scuis & Fustibus in campo decertent , utra pars falsitatem vel veritatem suo testimonio consequatur .* Che più ? Anche Lottario I. nella Legge 31. così decreta : *Quibuscumque per Legem propter aliquam contemtionem pugna fuerit judicata , præter de infidelitate Regis , cum Fustibus & Scutis pugnent , sicut in Capitulari Dominico prius constitutum est .* Osservisi la prudenza de' Re Franchi . Giacchè non poteano guarir la gente dalla pazzia de' Duelli , istituirono una maniera tale di farli , che di rado , e quasi non mai , restava alcun de' Competitori morto nel campo . Nella Par. I. Cap. 16. delle Antichità Estensi publicai un Placito dell' anno 971. in cui Vivenzio Avvocato de' Preti dice : *Ecce me paratum cum Evangelia , & Scuio , & Fuste , eadem punna faciendum .* Così in que' tempi .

CHE per qualche Secolo ancora durasse in Padova il costume suddet-